

N. C.P. 6/2018



TRIBUNALE DI LIVORNO
sezione fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Orlando	Presidente
dott. Luigi Nannipieri	Giudice
dott. Franco Pastorelli	Giudice relatore

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. r.g. **6/2018** di **MAROIL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con Commissario Giudiziale

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso proposto da **MAROIL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**;

visti i documenti allegati alla domanda e sentito il giudice relatore;

rilevato che:

- la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'articolo 152 della legge fallimentare;
- la deliberazione degli amministratori è stata depositata ed iscritta nel registro delle imprese, a norma dell'articolo 2436 c.c.;
- l'imprenditore svolge attività commerciale e si trova in stato di insolvenza non riuscendo più a far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni;
- non sussiste la possibilità di ritenere la società ricorrente non soggetta al fallimento superando la stessa tutte le soglie di cui all'art 1 l.f., come emerge dai dati estrapolabili dagli ultimi tre bilanci depositati, sintetizzabili nel seguente specchio riepilogativo:



Dati estratti dai bilanci di MAROIL Srl in liq.	2015	2016	2017
Totale attivo patrimoniale	6.706.466	3.290.311	2.908.911
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.702.685	7.273.417	0
Totale debiti	9.014.265	7.267.288	7.597.600

- il piano posto a fondamento della proposta concordataria prevede la liquidazione di tutti i beni della società e segnatamente della azienda, il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati i cui crediti ammontano ad € 272.000,00 ed il pagamento dei creditori chirografari il cui ammontare complessivo è indicato in € 7.858.000,00 nell'arco di cinque anni nella misura di almeno il 25%;
- non è prevista la suddivisione dei creditori in classi, e non è alterato l'ordine delle cause legittime di prelazione;
- alla domanda di concordato sono stati allegati:
 - a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa,
 - b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione,
 Va precisato che non sono applicabili alla fattispecie le previsioni di cui all'art 161 comma 2° lett. c) e d);
 - e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e la l'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore prevedendo per i chirografari il pagamento di almeno il 25%;
- il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione redatta dal Rag. Alessandro Sentieri, commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Livorno al n. 185 – Sezione A, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lettera d, che attesta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 161 comma 3 Legge Fallimentare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
- il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;



- la proposta appare ammissibile, e salva migliore valutazione all'esito della gara competitiva che verrà disposta con contestuale separato decreto, anche in relazione all'art 160 comma 6° l.f. che prevede: *in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis*, essendo quello di specie un concordato liquidatorio, in quanto la proposta irrevocabile della Moby ove adempiuta, pur non essendo garantita, e per ciò il collegio si riserva ogni valutazione all'esito della procedura competitiva, assicurerebbe, unitamente ai crediti vantati dalla società (anche indipendentemente dai "crediti da finanziamento", oltre all'integrale pagamento delle spese della procedura, il pagamento dei creditori privilegiati ed il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura minima del 20%.

Non pare dubbio infatti che la disposizione dell'art. 160, comma 4 l. f. costituisca una condizione di ammissibilità della proposta di concordato, di talché, laddove il piano non preveda una tale minima soddisfazione in termini pecuniari dei creditori chirografari, il concordato vada dichiarato inammissibile (cfr. C. App. Venezia, 14.2.2017 n. 351).

Ne consegue che il controllo del rispetto di tale disposizione attiene alla fattibilità giuridica del concordato e deve essere compiuto dal tribunale anche *ex officio* e in ogni momento fino all'omologazione, contrariamente a quanto sembra ritenere il commissario Giudiziale, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito edita (cfr. tra le altre Trib Rovigo decr. 1.8.2016, in Fa 2016, 1273) condivisa dal collegio, che ha chiarito che la proposta debba essere idonea, con ragionevole certezza, ad assicurare l'adempimento dell'obbligazione in tale misura.

P.Q.M.

visti gli articoli 160, 161, 162, 163 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **MAROIL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**;
- delega ad essa il giudice Dott. Franco Pastorelli;
- conferma quale commissario giudiziale il dott. Gabriele Martellucci;



- ordina la convocazione dei creditori per l'adunanza per il 4.4.2018 e stabilisce il termine di 14 giorni dalla data di comunicazione di questo decreto per la comunicazione dello stesso ai creditori;
- stabilisce il termine di 15 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di euro 120.000,00 di poco superiore ad un quarto delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;
- ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni da oggi copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- dispone che il decreto sia pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17 l. fall..

Il commissario dovrà:

- valutare se effettivamente, alla luce di quanto indicato nella proposta, il valore della partecipazione della Maroil in M & C. s.r.l. sia pari a 0;
- quale sia il realistico valore del credito di finanziamento indicato nella proposta, tenuto conto sia del valore del bene immobile per la stima del prezzo di mercato del quale, tenuto conto anche della vendita di beni similari, il commissario è sin da ora autorizzato a nominare uno stimatore, sia della azione intrapresa dalla Cassa di Risparmio di Firenze;
- esaminare in modo analitico l'esistenza dei crediti della società indicati in € 419.000,00, l'assenza di contestazioni, la data in cui sono sorti e la solvibilità dei debitori;
- acquisita copia della documentazione contabile, effettuare tutti i controlli necessari al fine di redigere la relazione ex art. 172 LF indicando in modo estremamente preciso l'esistenza di condotte che possono configurare fattispecie delittuose a norma degli artt. 236 e ss. LF o che possono aver arrecato danno risarcibile; a tal fine, dovrà verificare l'esistenza di atti civilisticamente illeciti e quantificare l'importo del danno eventualmente risarcibile e le concrete prospettive di ottenerne la rifusione, valutando in modo preciso e rigoroso tutti gli elementi a tal fine necessari;



Quando comunicherà la relazione ex art. 172 LF ai creditori, il commissario giudiziale dovrà, nel messaggio di posta elettronica certificata, riassumere in termini concisi, schematici e chiari le conclusioni a cui è pervenuto in merito:

- alla proposta concordataria;
- alla sua fattibilità;
- ai realistici tempi di realizzo dei beni;
- alla percentuale che sarà realisticamente attribuita ai creditori chirografari;
- dispone che il presente decreto sia pubblicato sul Tirreno e sul sito del Tribunale.
- dispone con separato contestuale decreto la apertura della procedura competitiva in relazione alla offerta di acquisto del ramo di azienda della ricorrente.

Si comunichi.

Livorno, 20/12/2018.

Il giudice estensore
dott. Franco Pastorelli

Il Presidente
dott. Massimo Orlando

